



*Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONI COORDINATE DI FERRARA-RAVENNA-FORLÌ/CESENA-RIMINI

OGGETTO: Provvedimento di cancellazione dell'iscrizione dall'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi- in applicazione della L. n.241 del 7.8.1990

IL DIRETTORE DELL'UMC DI BOLOGNA

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *"verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio"* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo *"svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009"*;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha avviato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia e per stato di iscrizione definitiva, provvisoria e sospesa) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

VISTA la nota n. **2300** del **12/08/2020** con la quale il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha comunicato alla Direzione Generale Territoriale per il **NORD EST** che, sulla base delle verifiche telematiche effettuate, è stato accertato che n. **17** imprese di cui all'allegato elenco risultano cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province ivi specificamente indicate, richiedendo di adottare i relativi provvedimenti di cancellazione dall'Albo da parte degli Uffici della motorizzazione civile rispettivamente competenti;

VISTA la nota n. **15875** del **07/10/2020** con la quale la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota del Comitato Centrale vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;
- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";
- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul Portale dell'Automobilista <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/37> dal 10/03/2021 al 25/03/2021 ;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione-Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul Portale dell'Automobilista: <https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/organizzazione/37> e www.alboautotrasporto.it per il periodo di giorni 15 dal 12/04/2021 al 26/04/2021.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

IL DIRETTORE DELL'UMC DI BOLOGNA
Dott.Ing. Francesco Sebastiano BALDARI
firmato digitalmente

La responsabile del procedimento
Paola Fiorini
paola.fiorini@mit.gov.it

1	GGNDNC80M11E205V	MO4109435X	GIGANTIELLO DOMENICO	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
2	RPNSVN51D10C704F	FO3953490W	AUTOTRASPORTI RAPONI SILV	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
3	LLMFZR66H26Z309E	FO3959849P	AICHA DI ALLAMINE HIDJAZI FA	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
4	BLDDNC53L19F139K	FO3954503Y	BALDACCI DOMENICO	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
5	BBRHDO85A59Z330U	FO3961037N	H.A. OMAR DI AABBAR HOUDA	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
6	DNNL5N71B08I472M	FO3959895W	DONINI ALESSANDRO	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
7	BLVMRC48L09F376P	BA7454208T	BELVITO MARCO	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
8	BDUMRS59B56G082P	RM5815291L	BUDA MARIAROSA	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
9	GLNGLC79S29C573S	FO3959499H	UGOLINI GIANLUCA	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
10	STFFLA63H29A662R	BA7456749S	STAFFA PAOLO	DEFINITIVA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	58	CANCELLATA	CANCELLABILE
11	PRZMHL62L30L842R	FG7753825B	APRUZZESE MICHELE	PROVVISORIA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	59	CANCELLATA	CANCELLABILE
12	ZMG5FN54T18I027R	FO3960003G	ZAMAGNI STEFANO	PROVVISORIA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	59	CANCELLATA	CANCELLABILE
13	QRTGTN46R22C514V	FG7751899L	QUARTICELLI GAETANO	PROVVISORIA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	59	CANCELLATA	CANCELLABILE
14	DLLDNL71P11D704D	FO3956899X	DALL'AGATA DANIELE	SOSPESA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	60	CANCELLATA	CANCELLABILE
15	NTUGRL67B03A565L	FO3956782Z	NUTI GABRIELE	SOSPESA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	60	CANCELLATA	CANCELLABILE
16	ZNENDR77C08L049L	PV1753985Y	ZEN ANDREA	PROVVISORIA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	59	ERRORE GENERICO	CANCELLABILE
17	TRSR66M11C351N	RM5818913N	TRASCHITTI ROSARIO	PROVVISORIA	FORLI'	EMILIA-ROMAGNA	59	ERRORE GENERICO	CANCELLABILE

Firmato digitalmente da

FRANCESCO SEBASTIANO BALDARI

O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 C = IT